

GUIDA alla LETTURA del DECRETO LIQUIDITA'

(D.L. N.23 DEL 8 APRILE 2020)



Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **Decreto Liquidità (DL 23/2020)** diventano operative le **misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti.**

Il Decreto Liquidità, in vigore dal 9 aprile, contiene una serie di misure di accesso al credito per le imprese e altrettante agevolazioni per garantire la continuità dell'attività lavorativa di tutti coloro che

sono stati colpiti dall'emergenza COVID-19.

➤ [LEGGI IL TESTO DEL DECRETO LIQUIDITA'](#)

Per citarne alcune:

- misure per il sostegno alla liquidità delle imprese
- misure tese a potenziare gli strumenti per sostenere l'esportazione del made in Italy, l'internazionalizzazione e gli investimenti delle aziende
- estensione della normativa sul [Golden Power](#) anche alla difesa delle PMI e delle principali filiere produttive del nostro Paese
- sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato
- proroga entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza
- proroga sospensione di tributi e contributi, nonché delle ritenute
- credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
- proroga termini agevolazioni *"prima casa"*
- applicazione degli ammortizzatori sociali (cigo, fis e cassa in deroga) anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Di tutti i suoi 43 articoli, abbiamo scelto di **approfondire le misure del Decreto più rilevanti, riassumendole in tre grandi aree:**

- 1) [Garanzie statali per erogazione prestiti](#) (Capo I art.1 e Capo II art.13);
- 2) [Scadenze fiscali](#) (Capo IV artt.18-26, 30)
- 3) [Scadenze giuridiche](#) (Capo II artt.5-9 e Capo V art.36).

1. **GARANZIE STATALI PER EROGAZIONE PRESTITI**

Il supporto statale si divide tra:

- garanzie concesse da **SACE** per le grandi imprese, ossia con fatturato superiore a 50 milioni di euro (*art. 1*);
- garanzie concesse dal **Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi**, ossia con fatturato fino a 50 milioni di euro (*art. 13*).

Le condizioni e le regole di applicazione delle garanzie sono diverse tra loro, in questa informativa abbiamo scelto di approfondire quelle relative al **Fondo di Garanzia per le Pmi**, ad oggi lo strumento fondamentale per le Pmi.

➤ [COS'E' IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI?](#)

1.1 OGGETTO

Il Fondo Centrale di Garanzia è stato temporaneamente, **fino al 31/12/2020**, potenziato.

Per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, è stato trasformato infatti in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità, potenziandone la dotazione finanziaria (con 1,7 miliardi di euro) ed estendendone l'utilizzo anche alle imprese fino a 499 dipendenti. Anche le procedure burocratiche hanno subito un forte snellimento: regole semplificate e meno paletti.

Tornando alle garanzie concesse dal Fondo, quest'ultimo agirà su tre direttrici principali:

- ◆ **garanzia fino al 90%** per prestiti fino a 5milioni di euro (senza valutazione andamentale), per tutte le imprese;
- ◆ **garanzia fino al 100%** (di cui 90% Stato e 10% Confidi o altro fondo) per prestiti fino a 800mila euro (senza valutazione andamentale), per imprese con fatturati non superiori a € 3.200.000;
- ◆ **garanzia fino al 100%** per mini prestiti fino a 25mila euro (senza valutazione del merito creditizio), per tutte le imprese. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo.

Sono, inoltre, ammesse alla garanzia del Fondo, nella misura dell'80%, le operazioni di finanziamento finalizzate alla rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo di almeno il 10% del debito rinegoziato.

1.2 SOGGETTI BENEFICIARI

Tutte le imprese e professionisti, che sono state **danneggiate** dalle chiusure delle attività a causa di COVID-19, come dovrà risultare da apposita autocertificazione.

Sono escluse le imprese con posizioni debitorie in sofferenza o deteriorate prima del 31/01/2020.

1.3 IMPORTI MASSIMI E CONDIZIONI

L'importo massimo che può essere garantito per singola impresa viene elevato da € 2,5 a 5 milioni. La garanzia può essere rilasciata per **finanziamenti di importi inferiori al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario**, come risulta dall'ultimo bilancio depositato, o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia (**anno 2018** generalmente).

Per fornire pronta liquidità alle imprese in difficoltà vengono previsti dei **miniprestiti fino all'importo massimo di € 25.000** (o, se inferiore, fino al 25% del fatturato 2018), **con un iter procedurale accelerato**.

In tale caso il rilascio della garanzia è automatica, senza alcuna valutazione da parte del Fondo, e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti.

I prestiti ricevuti con la garanzia pubblica devono essere destinati alla copertura del fabbisogno per: **investimenti e capitale circolante** (dipendenti, fornitori, fisco, etc.) **nei successivi 18 mesi**.

1.4 COSTI

La garanzia pubblica viene concessa a titolo **gratuito**.

L'impresa dovrà pagare solo gli **interessi passivi** che verranno applicato dalla banca, senza che sia stato previsto un tetto massimo, eccetto per i mini **prestiti fino ad € 25.000**, per i quali è previsto un **tetto massimo dell'1,2%**.

1.5 DURATA

La durata massima prevista è **6 anni**.

Per i mini prestiti fino ad € 25.00, viene previsto un preammortamento di 2 anni, fermo rimanendo la durata dei 6 anni.

1.6 CONTRATTUALIZZAZIONE DEI PRESTITI

Sono previste modalità semplificate ed accelerate per effettuare le istruttorie:

- ai fini dell'accesso al fondo, andranno presentati solo i dati per alimentazione del modulo economico / finanziario relativo agli anni precedenti, senza dunque l'applicazione del modulo andamentale;
- ai fini di ottenere il consenso del cliente sarà sufficiente manifestare la volontà attraverso la posta elettronica, anche non certificata; ciò fino al 31/07/2020, data di fine stato di emergenza.

1.7 PROSPETTO RIEPILOGATIVO

BENEFICIARI	TUTTE LE AZIENDE E PROFESSIONISTI	IMPRESE CON FATTURATO FINO A 3,2 MILIONI	IMPRESE CON FATTURATO FINO A 50 MILIONI E DIPENDENTI FINO A 250
GARANZIA DEL FONDO CENTRALE	100%	90% Stato + 10% Confidi	90%
LIMITI	Importi del prestito inferiore al 25% del fatturato 2018, fino all'importo massimo del prestito € 25.000	Importo del prestito inferiore al 25% del fatturato 2018	Importo inferiore al: - 25% del fatturato 2018 oppure - doppio del costo per lavoro dipendente relativo al 2018
FINALITA'	Fabbisogno per danni da COVID19 (condizione generica)	Fabbisogno per: - costi del capitale circolante; - costi di investimento nei successivi 18 mesi (condizione incerta)	Fabbisogno per: - costi del capitale circolante; - costi di investimento nei successivi 18 mesi (condizione incerta)
COSTI	Accesso gratuito al Fondo di Garanzia + tasso di interesse (max 1,2%)	Accesso gratuito al Fondo di Garanzia + tasso di interesse (max non previsto)	Accesso gratuito al Fondo di Garanzia + tasso di interesse (max non previsto)
PROCEDURA	Autocertificazione per danni da COVID19. Nessuna valutazione del Fondo	Autocertificazione per danni da COVID19. Nessuna valutazione del Fondo	Autocertificazione per danni da COVID19. Nessuna valutazione del Fondo
RIMBORSO	Durata 6 anni, con inizio di pagamento rate dal 3 anno (2 anni di preammortamento)	Durata 6 anni	Durata 6 anni

<p>PIÙ DI 400 MILIARDI DI EURO DI PRESTITI GARANTITI</p>  <p>Tutte le imprese, senza limiti di fatturato né di dimensioni, potranno accedere a prestiti garantiti dallo Stato fino al 90% dell'importo, e per le imprese di dimensioni più contenute fino al 100%</p>	<p>POTENZIAMENTO FONDO GARANZIA PMI</p>  <p>Garanzia del 100% del Fondo per i nuovi finanziamenti di durata massima di 6 anni, senza procedura di valutazione, a favore di PMI e piccoli professionisti, per un importo massimo di 25.000 euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario</p>
<p>200 MILIARDI ATTRAVERSO SACE</p>  <p>Le imprese con meno di 5.000 dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una garanzia pari al 90% dell'importo richiesto. Le imprese con più di 5.000 dipendenti e fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro una garanzia pari al 80% Le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi il 70% dell'importo del finanziamento richiesto.</p>	<p>200 MILIARDI PER IL SOSTEGNO ALL'EXPORT</p>  <p>Introdotta un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di Sace sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%</p>

2. SCADENZE FISCALI

Per dare ulteriore supporto a imprese e Partite IVA, il **Decreto Liquidità** riscrive il quadro delle **scadenze fiscali e contributive** di aprile e maggio 2020.

A bene vedere, però, il panorama delineato non è per nulla di facile interpretazione.

Infatti, la **tipologia di soggetti coinvolti è varia e per ciascuno di essi sono stati adottati termini di sospensione dai pagamenti diversi tra loro**, per tenere conto sia dei livelli di fatturato che delle tipologie di attività e dei territori in cui essi hanno sede.

Di seguito una tabella riepilogativa delle **MISURE FISCALI E CONTABILI**, ritenute maggiormente d'interesse, presenti al **CAPO IV del Decreto Liquidità**.

INDICE

ART. 18 - [SOSPENSIONE VERSAMENTI PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI CON SEDE O DOMICILIO NEL TERRITORIO DELLO STATO](#)

ART. 19 - [NON EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE D'ACCONTO SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, ALTRI REDDITI E PROVVIGIONI](#)

ART. 20 - [RIDUZIONE DEGLI ACCONTI IRPEF, IRES E IRAP ANNO 2020](#)

ART. 21 - [RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI IN SCADENZA IL 16 MARZO](#)

ART. 22 - [PROROGA DEI TERMINI DI CONSEGNA E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020](#)

ART. 23 - [PROROGA DELLA VALIDITÀ DEI CERTIFICATI DI CUI ALL'ART.17-BIS, CO.5, DEL D.Lgs 9 LUGLIO 1997, N.241 \(C.D. DURF\)](#)

ART. 24 - [SOSPENSIONE DEI TERMINI PER OTTENERE I REQUISITI RICHIESTI PER LE AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"](#)

ART. 25 - [ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA PER IL MODELLO 730](#)

ART. 26 - [SEMPLIFICAZIONE DEL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE](#)

ART. 30 - [REDITO D'IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONE E ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SICUREZZA](#)

Articolo 18 - SOSPENSIONE VERSAMENTI PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI CON SEDE O DOMICILIO NEL TERRITORIO DELLO STATO (*)

Oggetto	Destinatari	Rinvio a
<p>Sospesi i versamenti che scadono ad aprile e/o maggio 2020.</p> <p>Nello specifico, i versamenti in autoliquidazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati; IVA; contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria. 	<p>Soggetti che hanno subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:</p> <p>a) di almeno il 33% (se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro);</p> <p>b) di almeno il 50% (se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro).</p> <p>Soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31/03/2019.</p>	<p>In un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione (max 5 rate) da giugno 2020.</p>

(*) La proroga non è generica per tutti i tributi in scadenza. Sarà necessario valutare il caso specifico di ciascun contribuente per stabilire quali versamenti sono effettivamente prorogati.

Articolo 19 - NON EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE D'ACCONTO SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, ALTRI REDDITI E PROVVIGIONI

Oggetto	Destinatari	Rinvio a
<p>Ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta sui redditi di lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari.</p> <p>Per ricavi e compensi percepiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020.</p>	<p>Soggetti residenti con ricavi o compensi dell'anno d'imposta precedente a quello incorso al 17/03/2020 non superiori a euro 400.000, senza dipendenti o assimilati nel mese precedente</p>	<p>In un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione (max 5 rate) con modalità ancora da definire.</p>

Articolo 20 - RIDUZIONE DEGLI ACCONTI IRPEF, IRES E IRAP ANNO 2020

Oggetto	Destinatari	Periodo
<p>Possibilità di versare gli acconti in oggetto con il c.d. metodo previsionale (ossia in base all'imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019) purché siano almeno pari all'80% della somma effettivamente dovuta.</p>	<p>Tutti i soggetti passivi IRPEF, IRES e IRAP.</p> <p>Anche tributi per cedolare secca e imposta sostitutiva (forfettari)</p>	<p>Acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019</p>

Articolo 21 - RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI IN SCADENZA IL 16 MARZO

Oggetto	Destinatari	Rinvio a
I versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 da effettuare in favore delle pubbliche amministrazioni (prorogati al 20 marzo dal decreto "Cura Italia") che non siano ancora stati effettuati	Tutti i contribuenti	Versamenti entro il 16 aprile 2020

Articolo 22 - PROROGA DEI TERMINI DI CONSEGNA E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020

Oggetto	Destinatari	Rinvio a
Variazione del periodo per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate e consegna ai percipienti (lavoratori dipendenti, assimilati e autonomi) delle C.U.2020	Sostituti d'imposta	Trasmissione e consegna entro il 30 aprile 2020

Articolo 23 - PROROGA DELLA VALIDITÀ DEI CERTIFICATI DI CUI ALL'ART.17-BIS, CO.5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N.241 (C.D. DURF)

Oggetto	Destinatari	Validità
I certificati rilasciati alle imprese dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020, che esonerano dagli obblighi in materia di appalti (di cui all'art.17- <i>bis</i> del d.lgs. 241/1997)	Imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici soggette agli obblighi di cui all'art.17- <i>bis</i> del d.lgs.241/1997	Certificati validi fino al 30 giugno 2020

Articolo 24 - SOSPENSIONE TERMINI PER OTTENERE I REQUISITI PER LE AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"

Oggetto	Destinatari	Periodo
Requisiti per ottenere le agevolazioni per la c.d. <i>prima casa</i> : <ul style="list-style-type: none"> • trasferire la residenza; • acquistare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, nel caso di rivendita della prima casa entro 5 anni; • rivendere la propria casa, in caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione; • acquistare una prima casa dopo aver alienato la precedente e ottenere un credito pari alle imposte pagate in occasione del precedente acquisto (o del nuovo acquisto, se inferiori). 	Tutti i contribuenti beneficiari delle agevolazioni	Sospesi i termini dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020

Articolo 25 - ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA PER IL MODELLO 730

Oggetto	Destinatari	Periodo
Per la presentazione del modello 730 a distanza, inviare telematicamente ai CAF e ai professionisti abilitati: <ul style="list-style-type: none"> la scansione o la foto della delega sottoscritta per l'accesso alla dichiarazione precompilata la copia della documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione, la copia di un proprio documento di identità. 	Contribuenti che presentano modello 730 presso CAF e professionisti.	Modello 730/2020: riferito all'anno d'imposta 2019.

Articolo 26 - SEMPLIFICAZIONE DEL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Oggetto	Destinatari	Periodo
Il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato: <ul style="list-style-type: none"> per le fatture emesse nel primo trimestre solare, se l'importo dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all'imposta dovuta per il secondo trimestre (entro il 20/07/2020); per le fatture emesse nei primi due trimestri solari, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all'imposta dovuta per il terzo trimestre (entro il 20/10/2020). 	Operatori IVA per il bollo apposto sulle fatture elettroniche.	A partire dall'anno 2020.

Articolo 30 - CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONE E ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SICUREZZA (*)

Oggetto	Destinatari	Periodo
Credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute (max €20.000) per: <ul style="list-style-type: none"> sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti di lavoro, acquisto di dispositivi di protezione individuale e di sicurezza dei lavoratori. 	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.	Spese sostenute nel 2020.

(*) L'operatività dell'incentivo è attualmente sospesa in attesa dell'emanazione del D.M. del Mise, in accordo col MEF.

3. SCADENZE GIURIDICHE

Il Decreto Liquidità prevede poi tutta una serie di disposizioni in materia di **misure urgenti al fine di garantire la continuità dell'attività imprenditoriale e a favorire la gestione delle situazioni di crisi** e di insolvenza alla luce del mutato scenario economico conseguente all'emergenza epidemiologica.

Anche in questo caso, riportiamo le principali deroghe e proroghe:

- **DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA** *(art.5)*
Rinvio integrale al 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, relativo al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, facendo salve le disposizioni già in vigore al 16/03/2019, tra cui quelle sull'adeguato assetto societari.
- **DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE** *(art.6)*
Per i bilanci 2020 non si applicheranno le norme sullo scioglimento societario, in presenza di perdite;
- **DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO** *(art.7)*
Nei bilanci 2020 sarà possibile operare specifiche valutazioni delle voci di bilancio, al fine di garantire la continuità aziendale, se questa era già esistente nel bilancio 2019;
- **DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI FINANZIAMENTI ALLE SOCIETÀ** *(art.8)*
I finanziamenti effettuati dai soci (o da chi esercita attività di direzione o coordinamento) dal 09/04/2020 e fino al 31/12/2020, potranno essere rimborsati ai soci, senza violare il vincolo di postergazione, al fine di incentivare i canali di rifinanziamento dell'impresa;
- **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSAI (FALLIMENTI, CONCORDATI, ETC.)** *(art.9)*
Sono previste una serie di proroghe tecniche a seconda delle differenti procedure;
- **PROROGA DEI PROCEDIMENTI CIVILI** *(art.36)*
I procedimenti in oggetto sono ulteriormente prorogati sino al 11 maggio 2020.